

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco

Autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione

Prov.le di Lecco - Ufficio Territoriale di Lecco n. 4665 del 15/02/2016 - art. 3/2016. Il pagamento è

avvenuto in modo virtuale (2° comma art. 15 D.P.R. n. 642/1972)

Rep.Gen. n. 230/2018

**CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
DA PARTE DEI DIRIGENTI MEDICI DEL SERVIZIO DI
MEDICINA LEGALE**

Richiamata la deliberazione n. 788 del 29 novembre 2018 con cui è stata autorizzata la sottoscrizione della presente convenzione;

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco (di seguito denominata ASST) con sede in Lecco, Via Dell'Eremo n. 9/11, C.F. e P.IVA 03622120131, nella persona del Direttore U.O.C. Affari Generali Avv. Luisa Fumagalli, su delega del Commissario

E

il Comune di Lecco nella persona dell'Arch. Davide Cereda, nato a Besana in Brianza (MB) il 15/04/1968, domiciliato per la carica in Lecco, presso la Sede Municipale di P.zza Diaz n. 1, nella sua qualità di Direttore dell'Area n. 6 Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e Decoro urbano del Comune

PREMESSO

- che il Comune di Lecco con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29 novembre 2010 ha disciplinato il

procedimento per l'istituzione dei posteggi personalizzati per invalidi;

- che l'Area n. 6 – Governo del Territorio, Opere Pubbliche, Manutenzione e Decoro urbano del comune, per l'assegnazione dei posteggi personalizzati, deve accertare, nei soggetti che ne fanno richiesta, la sussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento predetto, acquisendo altresì il parere del Servizio di Medicina Legale dell'ASST per l'esame e la valutazione delle certificazioni mediche presentate a comprova della condizione di ridotta capacità motoria

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Presupposti normativi

La presente convenzione è stipulata in conformità a quanto previsto dall'art. 55, comma 1, lett. d) del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell' 8 giugno 2000.

ART. 2

Oggetto della convenzione

L'ASST si impegna nei confronti del Comune di Lecco a prestare, tramite il proprio personale, Dirigente Medico, afferente al Servizio di Medicina Legale, collaborazione professionale finalizzata alla valutazione del possesso dei requisiti per l'istituzione di posteggi personalizzati per invalidi.

I Dirigenti Medici temporaneamente designati per lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione sono il Dr. Daniele Coppola e il Dr. Alessandro Togni.

ART. 3

Modalità di espletamento

L'attività di collaborazione di cui all'art. 2 sarà svolta dal Dirigente Medico a tal fine individuato il quale si impegna:

1. a recarsi presso il servizio competente del Comune di Lecco, per accedere alle istanze presentate, almeno n. 1 (una) volta al mese per l'attività ordinaria. Eventuale attività straordinaria relativa a pratiche arretrate verrà espletata in base ad accesso da concordarsi direttamente tra il medico incaricato e il personale dell'Area 6;
2. a verificare la documentazione medica presentata dai richiedenti in allegato all'istanza di assegnazione del parcheggio personalizzato;
3. a esprimere parere, entro 15 (quindici) giorni dalla presa visione della documentazione suddetta, in merito alla effettiva sussistenza o meno della condizione di ridotta capacità motoria dovuta ad infermità agli arti inferiori o ad altra patologia che comunque impedisca la deambulazione se non con l'aiuto di specifici ausili e/o di persona accompagnatrice, come previsto dal Regolamento Comunale n. 63 del 29 novembre 2010;

4. nei casi dubbi o nel caso di rilascio di parere negativo, a fronte di una formale istanza di riesame del giudizio, il medico competente convocherà a visita il soggetto richiedente.

L'attività è effettuata al di fuori del normale orario di servizio e nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le necessità di servizio dell' ASST ed altre esigenze inderogabili e non programmabili.

E' escluso che dalla stipula della presente convenzione derivi:

- l'inserimento dei Dirigenti Medici nell'organizzazione del Comune di Lecco, con cui si verifica un mero collegamento funzionale limitato a quanto necessario per svolgere l'attività di cui alla presente convenzione;
- l'esercizio di potere gerarchico sui Dirigenti Medici da parte del Comune di Lecco;
- il compimento di attività esulanti l'oggetto della convenzione stessa, se non previo accordo scritto tra il Comune di Lecco e l' ASST.

L'attività in oggetto è regolata esclusivamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Comune di Lecco e il dipendente dell'ASST che espleta la collaborazione.

ART. 4

Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte dell'attività di cui all'art. 2, il Comune di Lecco corrisponderà all'ASST un compenso quantificato in € 50,00 (cinquanta) per ciascuna pratica esaminata.

Il Comune di Lecco è tenuto ad inviare all'ASST, entro il giorno 15 di ogni mese, il calendario degli accessi (giorni e orario) relativi al mese precedente, con indicazione delle pratiche evase. Tale documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail protocollo@asst-lecco.it o all'indirizzo PEC protocollo@pec.asst-lecco.it.

A seguito di tale comunicazione, la l' U.O.C. Programmazione, Bilanci e Contabilità – Settore Clienti dell'ASST provvederà ad emettere la relativa fattura e ad inviarla al Comune di Lecco.

I compensi di cui al presente articolo dovranno essere versati direttamente all'ASST entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. L'ASST corrisponderà ai Dirigenti Medici la quota loro spettante nella misura stabilita dal regolamento aziendale vigente.

ART. 5

Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2019.

Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo PEC.

E' fatta inoltre salva la possibilità di recesso dalla presente convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori, mediante preavviso di 30 giorni, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili.

ART. 6

Copertura assicurativa

L' ASST non assume alcuna responsabilità per danni a cose o persone e per eventuali danni o infortuni subiti dai propri dipendenti conseguenti all'esercizio dell'attività oggetto del rapporto convenzionale. Il Comune di Lecco si impegna a garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile terzi (RCT) con adeguata polizza già in essere, dichiarando e garantendo di tenere indenne e manlevare l' ASST da qualsiasi obbligo risarcitorio che possa derivare alla stessa dall'esercizio della predetta attività.

Si precisa che non saranno in ogni caso a carico del Comune di Lecco oneri afferenti la copertura assicurativa degli infortuni subiti dai Dirigenti Medici.

ART. 7

Sicurezza

Il Comune di Lecco garantisce ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione e si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i Dirigenti Medici dell'ASST.

ART. 8

Imposte

La presente convenzione:

- è soggetta ad IVA, se ed in quanto dovuta, ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131
- è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, all'imposta di bollo con onere a carico del Comune di Lecco. Tale imposta verrà anticipata dall'ASST e successivamente addebitata al Comune di Lecco tramite fattura.

ART. 9

Inadempimento

Le Parti convengono, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che la convenzione sarà oggetto di risoluzione qualora l'obbligazione del pagamento non venga adempiuta nel termine indicato all'art. 4.

ART. 10

Protezione dei dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle

normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti / collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte di ASST comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui il Comune di Lecco è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

ART. 11

Foro Competente

In caso di controversia le parti eleggono la competenza del Foro di Lecco.

Il testo verrà sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASST DI LECCO

COMUNE DI LECCO – AREA 6

Il Direttore U.O.C.

Il Dirigente di Area

Affari Generali

(Avv. Luisa Fumagalli)

(Dott. Arch. Davide Cereda)

Le Parti stipulanti approvano specificatamente l'art. 9 "Inadempimento".

ASST DI LECCO

COMUNE DI LECCO – AREA 6

Il Direttore U.O.C.

Il Dirigente di Area

Affari Generali

(Avv. Luisa Fumagalli)

(Dott. Arch. Davide Cereda)